



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE INFORMATIVA 4/92

Milano, 21 Gennaio 1992

OGGETTO: In allegato trasmettiamo la Circolare ABI Serie Tecnica n. 197 relativa a: La Legislazione Bancaria - Attuazione delle direttive CEE 89/299 e 89/647 rispettivamente sui fondi propri degli enti creditizi e sul coefficiente di solvibilità.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BAI FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN FACTORING
BOLEFIN FACTOR
CARIPUGLIA FINANZIARIA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING

COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA FACTORING
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT
FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FINROMA
FISCAMBI FACTORING
FIRST CHEMICAL FACTORING
GEFACTOR
GENERAL FACTOR
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA

MEDIOFACTORING
MONTE PASCHI FACTOR
OLIVETTI FINFACTORING
RCS FACTOR
RIESFACTORING
SANPAOLO FACTORING

SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
SOPAFACOR
SPEI FACTORING
SUD FACTORING
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. SINNONA
DOTT. RATTI
DOTT. VINCENT
DOTT. CORAGGIO
DOTT. FEBBRARO
DOTT. SORINO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
AVV. DEL FRATE
DOTT. LENCI
DOTT. GHIDONI
DOTT. LOCONSOLE
RAG. BARBIERI
RAG. REALI
DOTT. FILIPPI
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. VAZZA
DOTT. BURCHI
RAG. CARATI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. BADOGLIO
AVV. SCIUME
DOTT. MUSSO
DOTT. CALLIGARO
DOTT. TANSINI
RAG. ZUIN
DOTT. SAMAJA
DOTT. BONAZZOLI
RAG. DE PALO
SIG. HAIM
DOTT. SSA FERRO MILONE
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI
DOTT. GUIDORIZZI
DOTT. CAMBRIANI
DOTT. CREMA
DOTT. DE SIMONE
DOTT. LUZZATTO
DOTT. GRECO
DOTT. VITTORI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

ALLE ASSOCIATE

Roma, 10 dicembre 1991

LEGISLAZIONE BANCARIA (pos. 1201)

Attuazione delle direttive CEE 89/299 e 89/647 rispettivamente sui fondi propri degli enti creditizi e sul coefficiente di solvibilità

Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301

Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302

Premessa

Il 12 gennaio 1991 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1990)» (cfr. circolare ABI Serie Informazioni, n. 21 del 22 aprile 1991).

Con il varo da parte del Parlamento italiano di questa legge sono stati fissati, nel capo III (artt. 23 e 24), i principi che hanno informato i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 301 e 10 settembre 1991, n. 302 attuativi delle direttive comunitarie concernenti, rispettivamente, la determinazione del coefficiente di solvibilità e dei fondi propri degli enti creditizi, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1991.

L'Associazione ha seguito attentamente i lavori della Commissione CEE che hanno portato all'emanazione delle due direttive sopra richiamate (cfr. circolare ABI Serie Informazioni, n. 24 del 16 giugno 1989 e circolare ABI Serie Informazioni, n. 32 del 21 maggio 1990) ed ha partecipato ai lavori svolti dall'apposita Commissione istituita presso il Ministero del tesoro per il recepimento delle stesse nel nostro ordinamento.

I decreti legislativi appena approvati sono volti a realizzare l'obiettivo dell'armonizzazione della normativa di Vigilanza in ordine alla determinazione del patrimonio, della metodologia di calcolo e della soglia minima obbligatoria dello stesso, nonché dei requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi, consentendo, in tal modo, di porre su basi omogenee il grado di protezione del risparmio e assicurando il mantenimento di condizioni di equità all'interno del mercato europeo.

A tal proposito giova ricordare che le direttive recepite con i due provvedimenti in commento sono state emanate dal Consiglio CEE successivamente alla raccomandazione del luglio 1988 concordata dai Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci (c.d. «Accordo di Basilea»).

Come è noto, l'Accordo di Basilea fornisce i criteri per la individuazione dell'aggregato (fondi propri) da inserire al numeratore del rapporto tra patrimonio e attività di rischio ponderate e offre un'impostazione generale sostanzialmente identica a quella delle direttive «fondi propri» e «coefficiente».

L'applicazione puntuale delle due direttive in argomento richiede che sia stata recepita nel nostro ordinamento anche la direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (1).

Tuttavia, per evitare che eventuali ritardi nel recepimento di quest'ultima possano coinvolgere anche altri provvedimenti di armonizzazione comunitaria, la legge di delega prevede la possibilità di fare provvisoriamente riferimento alla disciplina nazionale sul bilancio d'esercizio.

I decreti legislativi di recepimento delle due direttive in argomento disciplinano la materia soltanto in via generale e fanno rinvio, per la parte tecnica, alle istruzioni applicative che dovranno essere emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi a partire dal 5 ottobre 1991, data di entrata in vigore degli stessi.

Ne deriva pertanto che, a seguito dell'emanazione delle predette istruzioni, da un lato, e con l'utilizzazione delle norme inerenti il bilancio d'esercizio, dall'altro, le disposizioni relative ai provvedimenti in commento troveranno piena applicazione.

Fondi propri

1. Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, che attua la direttiva CEE 89/299 relativa ai fondi propri degli enti creditizi, dispone le norme di armonizzazione in materia di patrimonio di vigilanza dei medesimi enti su base sia individuale che consolidata.

Come accennato in premessa, l'armonizzazione della materia è realizzata attraverso un sistema di norme che costituisce, come riportato dalla relazione ministeriale allo stesso, «la cornice (...) entro la quale la Banca d'Italia emanerà le proprie disposizioni applicative [volte] a definire l'ammontare massimo del patrimonio utile ai fini dell'applicazione di strumenti di vigilanza oggetto di armonizzazione comunitaria».

Così come previsto dalla direttiva CEE 89/299, l'aggregato patrimoniale costituente i fondi propri degli enti creditizi, che sarà definito dalle istruzioni applicative della Banca d'Italia, è determinato dalla somma algebrica di elementi positivi e negativi. La computabilità degli elementi positivi viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale (fondi propri di base e fondi propri supplementari) (2) riconosciuta a ciascuno di essi (cfr. relazione ministeriale al decreto legislativo n. 302/91).

2. L'art. 1, comma 1, demanda alla Banca d'Italia il compito di emanare le «istruzioni per la determinazione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29» della legge bancaria.

Tale norma recepisce l'art. 1, paragrafo 2 della direttiva «fondi propri» secondo il quale le disposizioni della stessa dovranno essere osservate da tutti gli enti creditizi

(1) I criteri di delega per il recepimento della direttiva 86/635 sono stati inseriti nella citata «legge comunitaria» per il 1990, all'art. 18 (cfr. circolare ABI Serie Informazioni, n. 21 del 22 aprile 1991) e i lavori per la predisposizione delle norme delegate sono stati ultimati nel mese di settembre c.a. da un'apposita Commissione nominata con decreto del Ministro del tesoro, alla quale è stata invitata a partecipare anche l'ABI. Lo schema di decreto legislativo è ora al vaglio delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti per materia che esprimeranno il loro parere entro sessanta giorni dalla trasmissione dello stesso provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2) Giova ricordare la distinzione fondamentale tra «fondi propri di base» e «fondi propri supplementari»: i primi includono, senza alcun limite il capitale sociale versato e le riserve palesi; i secondi ricomprendono vari «altri elementi» alla condizione che la loro somma non superi l'ammontare dei fondi propri di base (cfr. citata circolare ABI Serie Informazioni, n. 24 del 16 giugno 1989).

contemplati nella direttiva 77/780 (3) che prevede, tra l'altro, che gli stessi «devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività». Tale obbligo ricade, come già avvertito, non solo sulla singola azienda ma anche sul gruppo ad essa facente capo (cfr. art. 3 successivo).

Nella relazione ministeriale al decreto legislativo n. 302/91 si precisa, inoltre, che il potere attribuito alla Banca d'Italia di emanare le istruzioni per il calcolo dei fondi propri assicura «un'adeguata flessibilità nel recepimento di future modifiche di carattere tecnico della direttiva che i competenti organi comunitari potranno introdurre secondo la procedura di cui all'art. 8 della stessa direttiva».

L'art. 1, comma 1 - recependo l'art. 1, paragrafo 1 della direttiva «fondi propri» - conclude che il «patrimonio così determinato è utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione». Ciò significa che l'obbligo dell'osservanza della normativa si pone soltanto per gli istituti di vigilanza prudenziale che sono stati armonizzati in sede comunitaria attraverso l'emanazione di direttive specifiche.

Conseguentemente potrebbero essere considerati validi, ai fini di vigilanza, aggregati patrimoniali formati in maniera diversa rispetto a quella prevista dalla nozione dei fondi propri così come è stata regolamentata dalla stessa direttiva.

Giova però evidenziare che il successivo art. 6 consente alla Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del CICR, di estendere «con gli opportuni eventuali adattamenti, le disposizioni riguardanti il patrimonio di vigilanza emanate ai sensi del presente decreto agli istituti di vigilanza non armonizzati dalla normativa comunitaria».

Tale prescrizione, già presente nella legge di delega (cfr. art. 23, lettera e) della citata «legge comunitaria» per il 1990), trae origine dal primo «considerando» della direttiva «fondi propri» che, tra l'altro, assegna all'armonizzazione della definizione degli stessi l'obiettivo di favorire «l'opera di coordinamento già in corso nel settore bancario, segnata-mente per quanto riguarda il controllo dei grandi fidi e il coefficiente di solvibilità».

Pertanto, l'anzidetta previsione di legge sembra confermare l'intento di mantenere la politica in atto seguita dalle Autorità di Vigilanza, che fino ad oggi è stata quella di emanare disposizioni amministrative volte a rendere omogeneo il concetto di patrimonio degli enti creditizi per tutti gli istituti di vigilanza regolamentati (cfr. PIZZOFERRATO, *Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi in «Codice commentato della banca»*, a cura di Capriglione e Mezzacapo, Milano, 1990, tomo II, pag. 2152).

2.1. L'art. 1, comma 2, prevede che le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia devono stabilire gli aggregati positivi e negativi utili per la determinazione del patrimonio di vigilanza «tenendo conto delle prescrizioni comunitarie» ed individuare «le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori muovendo dalle norme in materia di bilanci».

Ciò significa che gli elementi da utilizzare per il calcolo del patrimonio devono determinarsi tenendo conto delle norme di recepimento della direttiva 86/635 (cfr. quanto già detto a tal proposito nella premessa) e che, fino all'entrata in vigore di tali norme (prevista per il bilancio d'esercizio e consolidato che si chiuderanno il 31 dicembre 1993 e successivamente a tale data) si deve continuare a fare riferimento alla vigente disciplina sul bilancio.

(3) La c.d. «Prima direttiva» è relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, ed è stata approvata dal Consiglio il 17 dicembre 1977 (cfr. circolare ABI Serie Informazioni n. 12 dell'8 marzo 1979). Tale direttiva dà una definizione di enti creditizi, intesi come tutte le «imprese la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto», che non è stata variata dalla seconda direttiva di coordinamento (del 15 dicembre 1989, n. 646) che ha modificato, in parte, la direttiva 77/780.

2.2. L'art. 1, comma 3, al fine di assicurare da un lato la rispondenza del patrimonio di vigilanza alla funzione di garanzia della stabilità degli enti creditizi e, dall'altro, il grado di omogeneità dei criteri di calcolo dello stesso, stabilisce che le istruzioni emanate al riguardo dalla Banca d'Italia possono prevedere l'esclusione dal computo di aggregati o componenti positivi, nonché l'inclusione di aggregati o componenti negativi ovvero la rettifica dei valori.

La relazione ministeriale a commento dello stesso art. 1, comma 3, precisa che la facoltà conferita alla Banca d'Italia di rettificare i valori degli elementi patrimoniali considerati per il calcolo dei fondi propri è volta ad assicurare la maggiore uniformità degli stessi nel senso di restringere, ai soli fini di vigilanza, il margine di discrezionalità valutativa che la normativa in materia di bilanci, attuale e futura, rimette all'autonomia degli organi aziendali.

L'Organo di Vigilanza potrà, in sostanza, modificare un criterio di valutazione (scelto fra quelli consentiti dalla normativa civilistica) adottato nel bilancio di un ente creditizio per uniformare il medesimo criterio a quello che ritiene più consono ai fini dell'inclusione nei fondi propri dell'«elemento» oggetto di valutazione.

Il comma 3 attua l'art. 23, comma 1, lettera c) della legge di delega e recepisce l'art. 2, paragrafo 2 della direttiva «fondi propri» per il quale ogni Stato membro ha facoltà di prescrivere l'utilizzazione anche di una parte soltanto degli elementi previsti dalla stessa o la detrazione di elementi aggiuntivi rispetto a quelli espressamente previsti. Lo stesso art. 2, paragrafo 2, richiede inoltre che le iniziative assunte dagli Stati membri siano tese a conseguire una sempre maggiore convergenza ai fini di una definizione comune dei fondi propri.

L'art. 7 della direttiva «fondi propri» dispone che il rispetto delle condizioni previste per l'ammissibilità delle varie componenti nel computo degli stessi «deve essere comprovato con soddisfazione delle autorità competenti». È quindi in forza di tale norma che il decreto legislativo n. 302/91 demanda alla Banca d'Italia il compito di predisporre le istruzioni per la determinazione del «patrimonio di vigilanza» con la facoltà, appena detta, di poter intervenire nel processo di formazione dell'aggregato stesso.

A tal fine, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, prescrive che «non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalla direttiva» imponendo un vincolo che è già previsto nel quinto «considerando» della direttiva 89/299 per cui «la definizione [dei fondi propri] contenuta nella presente direttiva offre il massimo di elementi e di importi limite».

3. L'art. 2 del decreto legislativo n. 302/91, attua l'art. 23, comma 1, lettera d) della citata legge di delega concernente le condizioni di computabilità nei fondi propri delle forme ibride di raccolta di capitali e delle passività subordinate previste dall'art. 3, paragrafo 2 e dall'art. 4, paragrafo 3 della direttiva.

Come precisato dalla relazione ministeriale al decreto legislativo n. 302/91, la norma non disciplina le singole fattispecie contrattuali che vengono, quindi, lasciate all'autonomia negoziale dei singoli emittenti, ma definisce i requisiti minimi che tali strumenti di capitalizzazione devono possedere per poter essere inclusi nei fondi propri.

Giova evidenziare come, sia la norma che la relazione, non fanno espresso riferimento al fatto che tali strumenti di capitalizzazione (così come anche i prestiti subordinati) rientrano nella categoria dei fondi propri supplementari. Ne consegue che verosimilmente tale specificazione verrà fornita dalle istruzioni di Vigilanza insieme agli ulteriori limiti

quantitativi ai quali dovranno essere assoggettati i prestiti subordinati ai fini della loro inclusione nei fondi propri supplementari (4).

Le condizioni previste dall'art. 2, commi 1 e 2 per la computabilità degli strumenti ibridi di capitalizzazione e dei prestiti subordinati nei fondi propri sono, in sostanza, quelle prescritte dalla direttiva.

In particolare, con riferimento ai primi, la norma prevede che:

- a) il rimborso delle somme rivenienti dalle suddette passività non possa avvenire su richiesta del creditore o senza il consenso preventivo dell'autorità di vigilanza;
- b) dette somme siano utilizzabili da parte dell'ente emittente per fronteggiare perdite;
- c) all'ente emittente sia riconosciuta la facoltà di sospendere il pagamento degli interessi sul debito al fine di evitare o limitare l'insorgere di perdite;
- d) il credito dei sottoscrittori sia pienamente subordinato a quello di tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Relativamente ai prestiti subordinati, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza è sottoposta ad ulteriori limitazioni, poiché i relativi contratti non prevedono i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c).

Inoltre, il contratto che regola la disciplina dei prestiti subordinati, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera a), deve prevedere un termine di scadenza del prestito oppure un termine di preavviso, non inferiore a cinque anni.

L'art. 2, comma 3, conferisce alla Banca d'Italia la facoltà di escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività subordinate e degli strumenti ibridi di capitalizzazione in base a valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente.

L'art. 2, comma 4 è particolarmente rilevante in quanto consente a tutti gli enti creditizi, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica, di emettere, previo benestare della Banca d'Italia, strumenti ibridi di capitalizzazione e passività subordinate anche sotto forma di obbligazioni e altri titoli simili. Tale disposizione, coerentemente con quella dettata dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 - relativo alla «ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» (cfr. circolare ABI Serie Informazioni, n. 11 del 28 febbraio 1991) - prevede una disciplina per le obbligazioni emesse dagli enti creditizi meno rigorosa, in deroga alle disposizioni del codice civile e dell'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

Infine, l'art. 2, comma 5, in attuazione di quanto già disposto dalla legge di delega, stabilisce che «agli interessi ed agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli simili».

4.1. L'art. 3, nel prevedere che i fondi propri si calcolano sia su base individuale che su base consolidata, stabilisce che «il patrimonio su base consolidata si applica, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, con riferimento alle aggregazioni di soggetti individuate ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114» che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva CEE 83/350 relativa alla vigilanza su base consolidata.

A tal fine giova ricordare che l'art. 29 del decreto legislativo n. 356/90 (relativo alla ristrutturazione degli enti creditizi pubblici) ha modificato i primi due commi del citato art. 1, legge n. 114/86, ampliando la sfera d'applicazione e, quindi, il perimetro dei soggetti

(4) La direttiva prescrive che i prestiti subordinati non possono concorrere alla determinazione dell'aggregato patrimoniale in misura superiore alla metà del patrimonio supplementare (cfr. art. 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/299).

ai quali si applica la disciplina riguardante l'informativa di vigilanza su base consolidata (cfr. la citata circolare ABI, Serie Informazioni, n. 11 del 28 febbraio 1991, pag. 45).

4.2. L'art. 4 prevede che gli enti creditizi effettuino il calcolo del patrimonio di vigilanza almeno semestralmente, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno (come specificato nella citata relazione al decreto in commento).

A tale riguardo va evidenziato che alla determinazione del patrimonio possono concorrere anche gli utili maturati nel periodo di riferimento per il calcolo dei fondi propri. Infatti l'art. 4 consente siffatta computabilità anche se non sia intervenuta l'approvazione dell'assemblea dei soci o di altro organo all'uopo deputato, alla condizione che il relativo ammontare sia verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo dell'ente creditizio.

Quest'ultima disposizione attua l'opzione di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 2) della direttiva «fondi propri» che consente l'inclusione «degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti».

A tal fine il legislatore nazionale, nel caso di enti creditizi in cui vi siano sia i revisori esterni che il collegio sindacale, ha optato per i primi nella scelta dei soggetti competenti della verifica da effettuare sugli utili maturati, ma non approvati, al fine della loro computabilità nell'aggregato fondi propri.

Una volta predisposte le segnalazioni in argomento, queste devono essere approvate dagli amministratori dell'ente creditizio e trasmesse alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla data di riferimento; siffatto termine, peraltro, può essere ridotto dall'Organo di Vigilanza, ma non può comunque essere inferiore ad un mese.

Tale facoltà trae fondamento dal rilievo che le segnalazioni non vanno sottoposte alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, essendo sufficiente quella del consiglio di amministrazione, adottata con la verifica dell'organo di controllo (cfr. relazione al decreto legislativo n. 302/91).

Accanto alle segnalazioni di natura semestrale, giova segnalare che la Banca d'Italia può richiedere «ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalità semplificate» (cfr. art. 4, ultimo comma).

4.3. L'art. 5 demanda all'Organo di Vigilanza, in circostanze eccezionali e nei limiti previsti dalla direttiva, il potere di autorizzare, anche singolarmente, gli enti creditizi a derogare ai limiti di computabilità degli elementi patrimoniali.

Tali limiti sono previsti dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva «fondi propri» e riguardano il «massimale di computabilità di ciascun elemento in relazione alla qualità e alla valenza patrimoniale ad esso riconosciuta» (cfr. PIZZO FERRATO, *Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989*, cit., pag. 2171).

4.4. Le ultime disposizioni del decreto legislativo n. 302/91 (artt. 7 e 8) dettano, rispettivamente, norme di carattere strettamente procedurale e sanzionatorio.

L'art. 7, infatti, recependo l'art. 9 della direttiva «fondi propri», stabilisce che le istruzioni di vigilanza applicative del decreto in esame:

- a) sono emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto;
- b) nello stesso termine sono inviate, insieme ad una relazione amministrativa, al Ministero del tesoro per la loro comunicazione alla Commissione CEE;
- c) sono pubblicate nel bollettino di vigilanza di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del provvedimento in esame, l'art. 8 prescrive sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nei confronti degli amministratori, sindaci e direttori generali dell'ente creditizio interessato.

Siffatta previsione trae fondamento dall'art. 2, lett. d) «legge comunitaria» per il 1990 in forza del quale «saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei [singoli provvedimenti], salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali».

Alle fattispecie in esame, per espressa previsione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo in commento, sono applicabili gli artt. 89 e 90 legge bancaria, disciplinanti rispettivamente l'ipotesi di recidiva nelle trasgressioni prima dette e la procedura per la contestazione delle medesime.

Coefficiente di solvibilità

1. Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, che attua la direttiva CEE 89/647 relativa al coefficiente di solvibilità, stabilisce le norme di armonizzazione delle regole di vigilanza in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi sia su base individuale che consolidata.

Come per il decreto legislativo n. 302/91, che recepisce la direttiva «fondi propri», anche in questo caso la materia verrà regolata dettagliatamente dalle norme amministrative che la Banca d'Italia emanerà in applicazione delle disposizioni dettate dalla direttiva CEE 89/647 e negli stessi termini previsti dal decreto «fondi propri».

Le istruzioni dell'Organo di Vigilanza determineranno, quindi, sia la metodologia di calcolo del coefficiente di solvibilità prevista dalla direttiva, sia la soglia minima di tale coefficiente che non può essere fissata in misura inferiore all'8% (cfr. art. 10 della citata direttiva).

Data la complementarietà dei due decreti legislativi in oggetto e la stessa tecnica redazionale usata, molte norme sono di contenuto o tenore analogo. Pertanto, nell'illustrare le disposizioni del decreto legislativo n. 301/91 si farà riferimento, ove possibile, a quanto già segnalato per il decreto «fondi propri» nei paragrafi precedenti.

2. Secondo l'art. 1, comma 1, i requisiti patrimoniali minimi fissati dal decreto in commento devono essere costantemente rispettati da tutti gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria (e cioè i soggetti di cui al precedente punto 2. «fondi propri»). Ne segue che l'operatività dei medesimi enti deve essere contenuta nei predetti limiti affinché il loro patrimonio risulti conforme ai requisiti prescritti dalle istruzioni di vigilanza.

Infatti, l'art. 1, comma 2, demanda alla Banca d'Italia il compito di emanare le istruzioni di carattere generale dirette a stabilire i requisiti patrimoniali ed a fissare le metodologie di computo secondo quanto previsto dalla direttiva «coefficiente». I motivi di tale scelta sono gli stessi di quelli che hanno informato il decreto «fondi propri» (cfr. precedente punto 2. fondi propri).

L'art. 1, comma 3, stabilisce gli stessi termini per le segnalazioni da inviare all'Organo di Vigilanza previsti per la determinazione e segnalazione dell'aggregato fondi propri (cfr. precedente punto 4.2 fondi propri).

L'art. 1, comma 4, consente alla Banca d'Italia di applicare, a singoli enti creditizi che presentano particolari aspetti problematici con riguardo al loro profilo gestionale, requisiti

patrimoniali più restrittivi rispetto a quelli fissati in via generale. Tale disposizione recepisce l'art. 10 della direttiva «coefficiente» ed attua l'art. 24, lettera b), della legge di delega.

3. Ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali minimi previsti dall'art. 1 del decreto in commento, le istruzioni della Banca d'Italia prescrivono il rispetto di un coefficiente di solvibilità (cfr. art. 2, comma 1). Tale coefficiente è costituito dal rapporto tra i fondi propri (determinati con le modalità che saranno previste dalle emanande istruzioni della Banca d'Italia in base ai criteri contenuti dalla direttiva 89/299) e le attività nonché le operazioni fuori bilancio ponderate, entrambe, in base ai potenziali rischi di credito. Questi ultimi rischi, come specificato dalla relazione ministeriale al decreto legislativo n. 301/91, sono quelli connessi all'inadempimento degli affidati e, più in generale, delle controparti debitorie.

L'art. 2, comma 2, stabilisce che le attività e le operazioni fuori bilancio devono essere valutate tenendo conto delle norme in materia di bilanci. Vale, pertanto, quanto già detto per l'analoga disposizione del decreto «fondi propri» (cfr. precedenti punti 2.1 e 2.2, fondi propri).

4. L'art. 3, comma 1, prevede che il coefficiente di solvibilità si applica, su base consolidata, alle aggregazioni di soggetti individuate ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986 n. 114 (cfr. precedente punto 4.1 fondi propri).

Alla Banca d'Italia è demandata la possibilità di richiedere agli enti creditizi, compresi nelle aggregazioni di soggetti di cui al comma 1 (cioè al gruppo creditizio definito ai fini di vigilanza), il rispetto del coefficiente di solvibilità anche su base sottoconsolidata o individuale. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che in alternativa sono adottate misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata del patrimonio di vigilanza fra i soggetti appartenenti allo stesso gruppo (cfr. art. 3, comma 2).

Come specificato dalla relazione al decreto legislativo n. 301/91, la norma in esame (che recepisce l'art. 3, paragrafo 4 della direttiva) trae la sua *ratio* nel fatto che una ripartizione del patrimonio tra i diversi soggetti appartenenti ad un stesso gruppo deve avvenire in maniera equilibrata, in relazione alla natura delle attività ed ai conseguenti rischi di credito che fanno capo a tali soggetti (cfr. D'ACUNTI, *Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi*, in «Codice commentato della banca», cit., tomo II, pag. 2239).

L'art. 3, comma 3 stabilisce, infine, che gli enti creditizi non appartenenti ad un gruppo definito ai fini della vigilanza creditizia, devono rispettare il coefficiente di solvibilità calcolato, ovviamente, su base individuale.

5. L'art. 4, in attuazione dell'art. 24, lettera a), della legge di delega che recepisce una previsione posta dal decimo «considerando» della direttiva «coefficiente», dà la facoltà alla Banca d'Italia di stabilire, in applicazione di deliberazioni del CICR, ulteriori misure patrimoniali volte a tener conto di rischi diversi da quello di credito (ad esempio quelli di mercato che si concretano nel rischio di cambio o di tasso di interesse).

Giova evidenziare, a tal fine, che la Commissione CEE ha allo studio una proposta di direttiva relativa proprio ai rischi di mercato per le società ed enti creditizi che operano in titoli. La proposta, denominata «Capital Adequacy Directive», intende prevedere un sistema di norme di vigilanza prudenziale volte a determinare sia una soglia minima di capitale per le società e gli enti creditizi che operano in titoli, sia un particolare sistema di ponderazione dei rischi. Parte di tali emanande disposizioni è stata inserita nei regolamenti predisposti dalla Banca d'Italia sulle società di intermediazione mobiliare.

6. L'art. 5, comma 1 in attuazione dell'art. 24, lettera d) della legge di delega, dispone che le filiali stabilite in Italia di enti creditizi di Paesi comunitari, non sono tenute a

rispettare requisiti patrimoniali diversi da quelli applicati all'ente di appartenenza da parte delle autorità di vigilanza del Paese di origine. Siffatta previsione trae origine dai principi posti dalla direttiva 77/780 (c.d. «prima direttiva») in tema di «mutuo riconoscimento».

Per quanto attiene, invece, alle filiali italiane di enti creditizi extracomunitari, la Banca d'Italia – in applicazione di deliberazioni del CICR e tenendo conto dell'esistenza di misure equivalenti da parte dei Paesi di origine – può prescrivere requisiti patrimoniali non più favorevoli di quelli minimi previsti per gli enti comunitari (cfr. art. 5, comma 2). Come può rilevarsi dalla citata relazione ministeriale al decreto in esame, l'intento di tale disposizione è quello di evitare squilibri concorrenziali fra gli enti creditizi comunitari ed extracomunitari.

L'art. 5, comma 3 prevede la possibilità di accordi fra la Banca d'Italia e le Autorità di Vigilanza di altri Paesi CEE al fine di attuare forme di collaborazione nonché la ripartizione di compiti specifici tra gli stessi organi per «l'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in più Paesi anche con filiazioni». Si tratta di un principio di collaborazione tra le Autorità di Vigilanza che è stato già fissato dalla direttiva CEE 83/350 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e sviluppato, in seguito, nella seconda direttiva comunitaria (i cui criteri di delega sono stati inseriti nel disegno di «legge comunitaria» per il 1991).

7. L'art. 6, attuando l'art. 24, lettera g) della legge di delega, consente alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva «nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti» dalla stessa. Si tratta, in particolare, delle deroghe previste dagli artt. 7 e 8 della direttiva con riguardo ai coefficienti di ponderazione da applicare nei confronti di particolari categorie di controparti.

Così come è stabilito dalla normativa comunitaria, il decreto in esame prescrive che del ricorso a tali deroghe deve esserne data comunicazione alla Commissione CEE (cfr. art. 6, comma 2). Le modalità della comunicazione sono quelle previste dal successivo art. 8 che ha contenuto analogo all'art. 7 del decreto «fondi propri» (cfr. precedente punto 4.4. fondi propri).


L'art. 7, dispone che «la Banca d'Italia emana istruzioni per la fase di prima applicazione della normativa tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 11 della direttiva 89/647/CEE». In sostanza la direttiva prevede che gli enti creditizi che alla data del 1° gennaio 1993 dovessero avere un coefficiente di solvibilità minore dell'8%, dovranno garantire il raggiungimento della soglia minima per tappe successive. Fino a quando tale soglia non sarà stata raggiunta, il livello del coefficiente non potrà scendere al di sotto della soglia conseguita.

Infine, l'art. 9 prevede le stesse sanzioni di cui all'art. 8 del decreto «fondi propri» (cfr. precedente punto 4.4 fondi propri).

* * *

Per completezza di documentazione, si riportano di seguito i testi dei decreti legislativi 10 settembre 1991, nn. 301 e 302 e si fa riserva di tornare in argomento non appena saranno state pubblicate le istruzioni applicative della Banca d'Italia.

Il Presidente



DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 301.

Attuazione della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, a norma dell'art. 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, osservano costantemente le prescrizioni concernenti i requisiti patrimoniali minimi stabilite ai sensi del presente decreto e contengono l'operatività entro i conseguenti limiti.

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emana istruzioni di carattere generale dirette a stabilire tali requisiti e a fissare le relative metodologie di computo.

3. Almeno semestralmente gli enti creditizi trasmettono alla Banca d'Italia le segnalazioni necessarie ad accertare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi. Tali segnalazioni sono approvate dagli amministratori e trasmesse entro il termine di quattro mesi dalla data di riferimento, abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia può richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalità semplificate.

4. La Banca d'Italia può stabilire, in casi particolari, requisiti patrimoniali minimi più restrittivi di quelli determinati sul piano generale.

Art. 2.

1. Le istruzioni prevedono un coefficiente di solvibilità costituito dal rapporto che presenta da un lato il patrimonio di vigilanza, determinato in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 89/299/CEE, e dall'altro le attività e le operazioni fuori bilancio, le une e le altre assunte in base a ponderazioni stabilite, tenendo conto delle prescrizioni comunitarie, in funzione dei rischi di perdita per inadempimento dei debitori.

2. Per la valutazione delle attività e delle operazioni fuori bilancio si tiene conto delle norme in materia di bilanci. La Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneità dei dati di riferimento, può emanare istruzioni dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori così determinati, prevedendo, in base a criteri generali validi ai suddetti fini, specifiche metodologie di computo che, dopo l'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 86/635/CEE, sono scelte nel quadro dei criteri di valutazione da questa stabiliti.

Art. 3.

1. Il coefficiente di solvibilità previsto dall'art. 2 si applica su base consolidata, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, con riferimento alle aggregazioni di soggetti individuate ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114.

2. Agli enti creditizi compresi nelle aggregazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia può richiedere il rispetto del coefficiente di solvibilità anche su base sottoconsolidata o individuale. In alternativa sono adottate misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata del patrimonio di vigilanza fra i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei casi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 il coefficiente di solvibilità si applica all'ente creditizio singolarmente considerato.

Art. 4.

1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia può stabilire che i requisiti patrimoniali di cui all'art. 1 vengano determinati, su base individuale o consolidata, oltre che con riferimento alle attività ponderate secondo quanto previsto all'art. 2, mediante ulteriori misure dirette anche a tenere conto di tipi di rischio diversi da quello creditizio.

Art. 5.

1. Le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri Paesi della Comunità europea non sono tenute ad osservare requisiti patrimoniali minimi distinti da quelli applicati all'ente di appartenenza dalle autorità di vigilanza del Paese d'origine.

2. Alle succursali di enti creditizi costituiti in Paesi non comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e tenendo conto dell'esistenza di misure equivalenti nei Paesi d'origine, può prescrivere requisiti patrimoniali, comunque non più favorevoli di quelli minimi previsti per gli enti comunitari.

3. La Banca d'Italia può concordare con autorità di vigilanza di altri Paesi forme di collaborazione, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità, in ordine all'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in più Paesi anche con filiazioni.

Art. 6.

1. La Banca d'Italia può introdurre deroghe alle regole di calcolo del coefficiente di solvibilità, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla direttiva 89/647/CEE.

2. Del ricorso a tali deroghe viene data comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, secondo le modalità indicate nell'art. 8.

Art. 7.

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la fase di prima applicazione della normativa tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 11 della direttiva 89/647/CEE.

Art. 8.

1. Le istruzioni applicative del presente decreto sono emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Entro il medesimo termine tali istruzioni vengono comunicate, unitamente ad una relazione illustrativa, al Ministero del tesoro, ai fini della prescritta informativa da rendere alla Commissione delle Comunità europee. Al Ministero del tesoro vengono successivamente comunicate le deroghe introdotte ai sensi dell'art. 6.

3. Le istruzioni di vigilanza emanate ai sensi del presente decreto sono pubblicate nel bollettino di vigilanza di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

1. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto è applicabile nei confronti degli amministratori, sindaci e direttori generali dell'ente interessato la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a cinquanta milioni di lire.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta-ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 302.

Attuazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE, concernente i fondi propri degli enti creditizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la determinazione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Il patrimonio così determinato è utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione.

2. Le istruzioni stabiliscono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresì le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori muovendo dalle norme in materia di bilanci.

3. Allo scopo di salvaguardare la rispondenza del patrimonio di vigilanza alla funzione di garanzia della stabilità degli enti creditizi e di migliorare il grado di omogeneità delle modalità di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclusione dal computo di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi, nonché la rettifica dei valori. Non può essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalla direttiva.

Art. 2.

1. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia e comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passività irredimibili ovvero rimborsabili solo con il previo consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio del credito, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, può essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria ad evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito è rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

2. Possono essere altresì ricomprese, entro limiti più restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1, le passività subordinate che presentino le caratteristiche di cui al comma medesimo con l'eccezione delle condizioni di cui ai punti a) e b), purché il contratto che ne regola la disciplina preveda un termine di scadenza del prestito, ovvero un termine di preavviso, non inferiore a cinque anni. L'eventuale facoltà di rimborso anticipato può essere attribuita soltanto all'emittente ed è soggetta a nulla osta della Banca d'Italia.

3. Anche in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività previste dai suddetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente.

4. Previo benestare della Banca d'Italia, le passività di cui ai commi 1 e 2 possono essere emesse dagli enti creditizi di cui all'art. 1, comma 1, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamato il provvedimento della Banca d'Italia nonché, quando presente nel contratto, la clausola indicata al punto a) del comma 1. Alle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari.

Art. 3.

1. La determinazione del patrimonio di vigilanza è effettuata sia su base individuale, sia su base consolidata. Il patrimonio di vigilanza su base consolidata è riferito, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, alle aggregazioni di soggetti individuate ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114.

Art. 4.

1. Almeno semestralmente gli enti creditizi effettuano il calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli utili maturati possono concorrere alla formazione del patrimonio anche se non sia intervenuta l'approvazione dell'assemblea dei soci o di altro organo all'uopo deputato, purché il relativo ammontare sia verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo dell'ente creditizio. Le segnalazioni riguardanti il patrimonio di vigilanza sono approvate dagli amministratori e trasmesse alla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di riferimento, abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia può richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalità semplificate.

Art. 5.

1. La Banca d'Italia, in circostanze eccezionali e nei casi previsti dalla direttiva, può autorizzare gli enti creditizi, anche singolarmente, a derogare temporaneamente alle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza.

Art. 6.

1. In applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la Banca d'Italia può estendere, con gli opportuni eventuali adattamenti, le disposizioni riguardanti il patrimonio di vigilanza emanate ai sensi del presente decreto agli strumenti di vigilanza non armonizzati dalla normativa comunitaria.

Art. 7.

1. Le istruzioni applicative del presente decreto sono emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Entro il medesimo termine tali istruzioni vengono comunicate, unitamente ad una relazione illustrativa, al Ministero del tesoro, ai fini della prescritta informativa da rendere alla Commissione delle Comunità europee.

3. Le istruzioni di vigilanza emanate ai sensi del presente decreto sono pubblicate nel bollettino di vigilanza di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

1. Per l'inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto è applicabile nei confronti degli amministratori, sindaci e direttori generali dell'ente interessato la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a cinquanta milioni di lire.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

91G0345